

## COMUNICATO STAMPA

### **Deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti I chiarimenti delle Entrate sulla nuova disciplina**

Deducibili dall'Ires, a partire dal 2013, anche le perdite sui crediti cancellati in applicazione dei principi contabili nazionali. Novità in arrivo anche per banche e altri enti finanziari, per i quali sono ora deducibili, in forma rateizzata, 5 anni, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela non derivanti da cessioni a titolo oneroso. Questi e molti altri chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 14/E, diffusa oggi, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce un vero e proprio *vademecum* sulla nuova disciplina relativa alle perdite e svalutazioni sui crediti, modificata dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013).

**Più equa, per le imprese, la deducibilità delle perdite su crediti -** Parità di trattamento tra le imprese che adottano standard contabili nazionali e internazionali. La Legge di Stabilità 2014, infatti, come chiarisce la circolare delle Entrate, consente ora la deduzione dall'Ires delle perdite sui crediti cancellati dal bilancio anche alle imprese che adottano principi contabili nazionali. Gli elementi certi e precisi, infatti, necessari per dedurre le eventuali perdite sui crediti, sussistono anche nel caso di cancellazione dei crediti dal bilancio secondo la prassi contabile nazionale e non più solo in base ai principi contabili internazionali, come previsto in precedenza. Resta però salvo, anche in questo caso, il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la deducibilità della perdita qualora si rilevi che le operazioni da cui è derivata in realtà dissimolino un atto di liberalità verso il debitore.

**Enti creditizi e finanziari, 5 anni per dedurre le svalutazioni e perdite su crediti -** Innovativo il regime differenziato di deducibilità per banche e altri enti finanziari. La nuova disciplina, infatti, prevede una deducibilità dilazionata, in 5 anni e in quote costanti, per le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela iscritti a bilancio che comportano perdite o svalutazioni, mentre è consentita la deducibilità integrale nell'esercizio di realizzo per le perdite su crediti realizzate tramite cessione a titolo oneroso. Per la deduzione, invece, delle rettifiche dei crediti diversi da quelli verso la clientela resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza degli elementi certi e precisi. Questa nuova disciplina a due vie sulla deducibilità delle rettifiche dei crediti è applicata anche alle imprese di assicurazione.

**Perdite e svalutazioni rateizzate, differenziata anche la tempistica -** La nuova disciplina, per banche e altri enti finanziari, incluse le assicurazioni, si applica, come riportato dal documento di prassi, già a partire dal 2013, mentre per le perdite e le svalutazioni operate sino al 2012 valgono le regole precedenti.

**Perdite, svalutazioni e riprese nette dei crediti riscrivono l'Irap -** Nuovo *look* anche per la base imponibile Irap di assicurazioni, enti creditizi e finanziari. La Legge di Stabilità 2014, infatti, come ricorda la circolare delle Entrate, per determinare il valore

della produzione netta su cui è calcolata l'Irap ha introdotto anche la rilevanza delle rettifiche e delle riprese nette sui crediti, ma limitatamente a quelli verso la clientela (o verso gli assicurati per gli enti assicurativi) e iscritti a bilancio. Dunque, eventuali perdite o guadagni, derivanti da perdite, svalutazioni e riprese nette dei crediti concorreranno ora a ridisegnare la base imponibile Irap, restringendola o ampliandola.

**Roma, 4 giugno 2014**